

REGIA SEGRETERIA DI STATO

PER GLI AFFARI DELL'INTERNO.

1.<sup>a</sup> Divisione

Relazione a S. M.  
Udienza del 14 aprile 1849.

Oggetto

Aggregazione del Mandamento di Orada  
alla Provincia di Novi

Determinazioni della R. S.

Signori Deputati

I Comuni di Orada, Bellforte, e Cagliolo  
componenti il Mandamento di Orada unanimente  
esposero seguenti ragioni per cui istavano che quel  
Mandamento sia separato dalla Provincia d'Agui  
ed aggregato a quella di Novi.

La loro domanda venne giunta al presidente della legge  
sottoposta alle deliberazioni dei Consigli Provinciali di  
Agui e di Novi, e dei Consigli Divisionali di  
Parona e di Genova.

Diversi furono i pareri di quei Consigli; imperocché  
i Consigli Divisionali di Genova e Provinciali di Novi  
accolsero favorevolmente la domanda, ed opinarono dover  
far luogo alla chiesta separazione; i Consigli Divisionali  
di Parona, e Provinciali d'Agui invece stimarono non  
ammessibile l'istanza degli Oradesi.

Il riparto però esaminando le ragioni dall'una  
parte e dall'altra prodotte non ha potuto a meno di  
procedere pel favorevole accontentamento della domanda.

Di fatti non fu contestato che manchino le  
comunicazioni tra Orada ed Agui, e che sia forse  
impossibile per lunghi anni di effettuare; non fu  
contestato che tutto il commercio degli Oradesi abbia  
la sua naturale sortita per Novi, e che gli stessi  
sogliono per loro contratti scegliere doviziosità a Novi ed a  
Genova, un qual fatto sarebbe una incontestata prova  
che il commercio d'Orada ha quella naturale direzione  
e non è superfluo di contrastare con provvedimenti  
legislativi.

La ragione inoltre del Mandamento di Orada, ritene-  
nata l'attuale circoscrizione, non potrebbe essere più  
incomoda: esso dipende dall'Intendenza dal Tribunale  
di Aquila, dall'Intendenza Gen<sup>le</sup> di Ravenna, dal  
Magistrato d'Appello di Casale, e dal Comando Gen<sup>le</sup>  
Militare di Alessandria.

Ciò vuol dire che tutte le sue relazioni giuridiche,  
amministrative, e militari sono in diretta opposizione  
colle sue relazioni commerciali, ed in direzione diversa  
da quella delle sue materiali comunicazioni.

Incliticamente il Governo ha già riconosciuto la  
verità di questo fatto quando ha stabilito un corso di  
posta quotidiano da Orada a Novi; cosicché si è  
stabilito che la naturale, diretta, più importante e più  
facile comunicazione per gli Andesi è appunto verso Novi.

Il provvedimento che ora ~~si propone~~<sup>si propone</sup> avviene a tutti  
questi inconvenienti; addeprendo il Mandamento di  
Orada alla Provincia di Novi, le relazioni giuridiche,  
amministrative, e militari di quel Mandamento sareb-  
bero nella direzione di Novi, e di Genova, ebbene nella  
stessa direzione a cui sono rivolte le sue relazioni commer-  
ciali; e quel che più importa, le sue materiali comunicazioni.

È sottoriscritto però inutile far menzione dei motivi  
per cui i Consigli Provinciale di Aquila e Divisionale di  
Ravenna ripresentano da tale opinione.

Questi motivi sono fondati sui danni che ne deriverebbero  
alla Provincia di Aquila se dalla medesima si disgregasse  
il Mandamento di Orada.

Questo danno però consisterebbe nei minori vantaggi che  
potrebbe avere la Provincia di Aquila allorché fosse  
diminuito il numero della sua popolazione; non è già  
che la perdita del Mandamento di Orada porti  
inaglio al commercio della Provincia di Aquila o  
pregiudichi in qualche maniera le sue relazioni  
e la privi di qualche sostanziale e  
diretto vantaggio.

1  
Ella è perciò di lieve peso la somma delle ragioni  
addotte in questo senso, perché si abbia a contrastare  
alla natura delle cose con un' illogica circoscrizione.

Quindi il ~~Trifonante~~ ha l'onore di proporre ~~all'~~  
Al. l'unico progetto di legge colla quale si toglierà  
al Mandamento di Prada alla Provincia d'Aqui  
unendolo sia per l'amministrativo che pel giudiziario  
a quella di Novi, e ~~La prega a voler firmare il~~  
~~Decreto con cui si sottopone la legge medesima~~  
~~alla discussione del Parlamento.~~

REGIA SEGRETERIA DEL STATO

PER GLI AFFARI DELL'INTERNO.

Divisione

N.º

Indicare nella risposta  
la Divisione ed il Numero della presente

Oggetto.

Firenze, addì

1874

Progetto di Legge.

Vittorio Emanuele, etc.

Sulla proposizione del Ministro Segretario  
di Stato per gli Affari dell'Interno;  
Il Senato e la Camera dei Deputati hanno adottato;  
Noi abbiamo ordinato ed ordiniamo:

Art.º 1.º

A cominciare dal 1.º Gennaio del 1874. i Comuni  
di Orada, Prefforte, e Casgliolo, componenti il  
Mandamento di Orada, cessano di far parte  
della Provincia di Aquila, e della Divisione Ammini-  
strativa di Savona; ed essere compresi nella giuris-  
dizione del Tribunale di Prima Circoscrizione di Aquila;  
e del Magistrato d'Appello di Casale; e nel  
distretto della Divisione militare di Alessandria.

Art.º 2.º

Dall'epoca suindicata il Mandamento di Orada  
farà parte della Provincia di Novi e dipenderà:  
Per l'amministrativo dagli Uffici d'Intendenza  
di Novi, e d'Intendenza Generale di Genova;  
Per il giuridico dal Tribunale di 1.ª circoscrizione di  
Novi, e dal Magistrato d'Appello di Genova;  
Per le relazioni militari si intenderà pure  
compreso nella Divisione di Genova.

Le cause vertenti avanti il Tribunale di prima cognizione d' Aquino, ed avanti il Magistrato d' Appello di Casale, ed anche quelle già assegnate a sentenza, tanto in prima istanza che in grado d' appello, le quali, secondo le regole ordinarie di competenza rimangono ora devolute al Tribunale di prima cognizione, od a quello di Commercio di Novi, od al Magistrato d' Appello di Genova, saranno rispettivamente portate avanti gli stessi Tribunali o Magistrato ad istanza della parte più diligente, mediante semplice citazione.

I termini ordinarii o prorogati saranno in dette cause sospesi pel corso di tre mesi dal giorno della promulgazione della presente legge: nel caso però di citazione prima della scadenza di esso termine, seguiranno a decorrere dal giorno della citazione.

I Nostri Ministri Segretarii di Stato degli Interni, di Grazia e Giustizia, della Guerra, e di Finanze sono incaricati ciascuno, per la parte che li riguarda, dell' esecuzione di questa legge.

# Senato del Regno.

Progetto di legge  
per l'aggregazione del mandamento d'Orada alla Prov.<sup>a</sup> di Novi,  
adottato dalla Camera dei Senatori  
nella tornata del 27<sup>mo</sup> 7<sup>mo</sup> 1849.

## Art. 1<sup>o</sup>

A cominciare dal 1<sup>o</sup> Gennaio del 1850, i Comuni di Orada, Belforte e Tagliolo, componenti il mandamento di Orada, cesseranno di far parte della Provincia d'Aqui e della Divisione amministrativa di Savona: di essere compresi nella giurisdizione del Tribunale di prima cognizione di Aqui e del Magistrato d'Appello di Cafale, e nel distretto della Divisione militare d'Alghaudria.

## Art. 2<sup>o</sup>

Dall'epoca suindicata il mandamento di Orada farà parte della Provincia di Novi, e dipenderà,

Per l'amministrativo, dagli Uffizj d'Intendenza di Novi e d'Intendenza generale di Genova;

Per il giuridico, dal Tribunale di prima cognizione di Novi e dal Magistrato di Appello di Genova;

Per le relazioni militari s'intenderà pure compreso nella Divisione di Genova.

## Art. 3<sup>o</sup>

Le cause vertenti avanti il Tribunale di prima cognizione d'Aqui, ed avanti il Magistrato d'Appello di Cafale, ed anche quelle già assegnate a sentenza, tanto in prima istanza che in grado d'Appello, le quali,

secondo le regole ordinarie di competenza, rimangono ora devolute al Tribunale di prima cognizione od a quello di Commercio di Novi, od al Magistrato d'appello di Genova, saranno rispettivamente portate avanti gli stessi Tribunali o Magistrato, ad istanza della parte più diligente, mediante semplice citazione.

I termini ordinari o prorogati saranno in dette cause sospesi pel corso di tre mesi dal giorno della promulgazione della presente legge: nel caso però di citazione prima della scadenza di esso termine, seguiranno a decorrere dal giorno della citazione. Lo stesso si osserverà rispetto alle cause vertenti davanti il Consiglio d'Intendenza. Il termine però per l'introduzione sarà circoscritto ad un mese, e si eseguirà nelle forme prescritte per le cause vertenti davanti cotale Tribunale.

Art. 4<sup>o</sup>

Il Governo presenterà al Parlamento in questa o nella prossima Sessione un progetto di legge, tendente a dare alla Provincia di Aquis un giusto compenso pel danno che le potrà provenire per la separazione del Mandamento di Orada.

Torino addi 28. febbrajo 1849.

Il Presidente del Senato

Mauro

Il sottoscritto

direttore della Banca di Roma

in esecuzione del decreto del 10/11/1919  
del Ministero delle Finanze

in data del 28 gennaio 1920

-----

Il presente è stato stampato e distribuito

alla Prov. di Roma